



APPENDICE AL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE **ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE**

La presente Appendice integra i contenuti del Protocollo di Valutazione dell'I.C. "G. Verga" deliberato dal Collegio Docenti il 15 dicembre 2022 e aggiornato con delibera n° 35 del 15 maggio 2023, delibera n. 23 del 26/10/2023 , delibera n° 41 del 16/05/2024 ,delibera n.50 del 15/05/2025 e delibera n.39 del 14 maggio 2026.

IL COLLEGIO DOCENTI

VISTO il D. Lgs n° 297 del 16 Aprile del 1994 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; **VISTO** il DPR n° 275 dell'8 Marzo 1999;

VISTO il D. Lgs n° 165 del 30 Marzo 2001;

VISTA la L. n° 170 dell'8 Ottobre 2010 recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

VISTA la L. n° 107 del 13 Luglio 2015;

VISTO il D. Lgs n° 62/2017 del 30 Marzo 2001;

VISTO il D. Lgs n°66/2017 del 13 Aprile 2017 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della L. 13 luglio 2015 n° 107";

VISTO il D. Lgs n° 62 del 13 aprile 2017, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della L. 13 luglio 2015, n° 107";

VISTO il D.M. n° 741 del 3 ottobre 2017, concernente l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

VISTO D.M. n°742 del 3 ottobre 2017, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;

VISTA l' Ordinanza ministeriale del 14 marzo 2022, n° 64;

VISTA la Nota ministeriale n°4155 del 7 febbraio 2023;

VISTA la L. n° 150 del 1 Ottobre 2024; concernente la Riforma della valutazione del comportamento della scuola secondaria primo grado;

VISTA la DELIBERA n. 39 del 14/05/2026 del Collegio dei Docenti: Matrice del Colloquio e integrazione del Descrittore del voto 10 con lode;

DELIBERA

L'APPENDICE al PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE
per L'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

INDICE

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME	pag.4
PROVE D'ESAME	pag 5
PROVA SCRITTA DI ITALIANO.....	pag 5
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO.....	pag 5
PROVA SCRITTA DI MATEMATICA	pag 5
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA MATEMATICA.....	pag 6
PROVA SCRITTA LINGUE STRANIERE.....	pag 6
CRITERI DI VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA LINGUA COMUNITARIA.....	pag 6
IL COLLOQUIO.....	pag 6
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO.....	pag 7
VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO	
FINALE	pag 7
CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI	
APPRENDIMENTO.....	pag 8
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.....	pag 8

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e alla Legge n.150 del 1 Ottobre 2024 che stabilisce la non ammissione agli esami di Stato in caso di valutazione inferiore a sei decimi nel voto di comportamento, l'ammissione agli esami avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
- non riportare una valutazione inferiore a 6/10 nel voto di comportamento.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel POF, un voto di ammissione espresso in decimi senza l'utilizzo di frazioni decimali.

<u>Peso in percentuale ripartito durante il triennio</u>	
10%	1° anno
20%	2° anno
70%	3° anno

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

DESCRITTORI VOTO DI AMMISSIONE

10 - A – L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

9 - B – L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

8 - C – L'alunno/a svolge compiti anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità, di

7 - D – L'alunno/a svolge compiti in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

6 - E– L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

5 - F– L'alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, ha raggiunto una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

D.M. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

ART. 2

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

PROVE D'ESAME

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'art. 6 del decreto ministeriale n.741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio:

- la prova scritta di italiano;
- la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate;
- il colloquio, nel corso del quale si accerterà anche la padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

PROVA SCRITTA DI ITALIANO

La prova di italiano (DM 741/2017, art. 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati.

La commissione predispone almeno tre terne di tracce. La mattina della prova scritta, sarà affidato a due studentesse/studenti il sorteggio della terna da proporre ai candidati. Ogni candidato sceglie una delle tre tracce sorteggiate. La Commissione formula le tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni Nazionali, secondo le seguenti tipologie, che possono essere proposte singolarmente oppure strutturando la prova in più parti riferibili alle diverse tipologie:

- Tipologia A: testo narrativo/descrittivo;
- Tipologia B: testo argomentativo;
- Tipologia C: comprensione e sintesi di un testo.

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO

- padronanza della lingua italiana - capacità espositiva - lessico
- punteggiatura, ortografia e morfosintassi
- aderenza alla traccia - struttura e trama

ALLEGATO 1

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

1a Tipologia A - TESTO NARRATIVO/TESTO DESCRITTIVO

1b Tipologia B - TESTO ARGOMENTATIVO

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

La prova relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- Tipologia A: problemi articolati su una o più richieste
- Tipologia B: quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale, qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA MATEMATICA

- completezza dello svolgimento e organizzazione formale;
- applicazione corretta di formule e tecniche di calcolo;
- individuazione di strategie risolutive;
- uso adeguato delle unità di misura e della terminologia specifica;
- lettura ed interpretazione di un grafico.

ALLEGATO 2

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE

La prova di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

- questionario di comprensione di un testo
- completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- elaborazione di un dialogo
- lettera o e-mail personale
- sintesi di un testo.

CRITERI DI VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA LINGUA COMUNITARIA

- capacità di produrre la presentazione orale di un argomento coerente ed efficace;
- capacità di usare funzioni, strutture e lessico in modo corretto;
- capacità di fornire risposte adeguate, complete, coerenti ed efficaci.

ALLEGATO 3

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DELLE LINGUE STRANIERE INGLESE E FRANCESE / SPAGNOLO

IL COLLOQUIO

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie

Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Il colloquio è predisposto attraverso una matrice che evidenzia le competenze di cui sopra in relazione ad un'esperienza progettuale scolastica correlata ad un tema di ed. civica.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

- capacità di affrontare la prova;
- chiarezza espositiva - conoscenza del linguaggio specifico delle diverse discipline;
- capacità di collegare, di critica e di rielaborazione personale;
- padronanza dei contenuti;
- sicurezza nell'esposizione.

ALLEGATO 5

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE - PERCORSO MUSICALE
- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE PER ALUNNI BES
- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE PER ALUNNI BES - PERCORSO MUSICALE

ALLEGATO 5.1

MATRICE COLLOQUIO ESAME (con guida alla compilazione)

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

La sottocommissione determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la Commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La Commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito una valutazione complessiva a partire dal voto di 9.88 così calcolato:

<u>Media tra</u> VOTO DI AMMISSIONE: 10 e VOTO PROVE DI ESAME (media tra tre scritti + colloquio)*

In merito al percorso triennale vengono considerati i seguenti criteri:

- Piena acquisizione delle competenze di cittadinanza
- Approccio allo studio maturo e responsabile
- Partecipazione attiva e costruttiva alla vita della classe e della scuola

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale.

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

DESCRITTORI VOTO FINALE

10 CON LODI - L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi con piena autonomia e padronanza delle conoscenze e delle abilità. Argomenta in modo critico ed efficace le proprie opinioni, opera scelte consapevoli e responsabili e si distingue per maturità, originalità e capacità di rielaborazione personale

10 - A – L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

9 - B – L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

8 - C – L'alunno/a svolge compiti anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità, di saper applicare regole e procedure apprese.

7 - D – L'alunno/a svolge compiti in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

6 - E – L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

5 - F – L'alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, ha raggiunto una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. ALUNNO/A NON LICENZIATO

CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.M. 741/2017 art. 14)

Il Consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla Commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del PEI, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n.104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del D. Lvo n.

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti nell'anno scolastico successivo alla terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Le griglie di valutazione delle prove scritte e orali sono contenute nell'Appendice 10D del Protocollo di valutazione.

ALLEGATO 4

RUBRICHE VALUTAZIONE PROVE SCRITTE ITALIANO/MATEMATICA/LINGUE COMUNITARIE ALUNNI BES (rif. APPENDICE 10D)

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai candidati che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista, viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Per maggiori dettagli in ordine alla calendarizzazione e alla effettuazione di tutte le attività della Commissione d'esame e delle sottocommissioni, a particolari situazioni dei candidati (alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, in ospedale o in istruzione domiciliare), ai candidati privatisti, alle scuole italiane all'estero, alle eventuali prove suppletive, agli adempimenti finali e alla certificazione delle competenze si fa **8** rinvio al decreto ministeriale 741/2017, al decreto ministeriale 742/2017, alla nota prot. 1865/2017 e alle successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018 e prot. 5772/2019.